



UNASCA SU CDP DIGITALE: LE COSE NON STANNO COME DICE L'ACI

Il Consiglio di Stato non ha messo in discussione i motivi di illegittimità indicati dal TAR, e il CDPD rimane incongruente con il quadro normativo.

Roma, 15 settembre 2016 - UNASCA, la principale Associazione di rappresentanza del mondo degli studi di consulenza automobilistica e delle autoscuole, si pronuncia in merito alle ultime vicende legate al Certificato di proprietà digitale e controbatte quanto sostenuto dall'ACI sulla recente ordinanza del Consiglio di Stato.

In particolare UNASCA chiarisce che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza dell'8 settembre 2016, ha **semplicemente sospeso - fino alla decisione del merito, che avverrà il 9 febbraio p.v.-** gli effetti della sentenza del TAR che annullava in parte la circolare con la quale è stato introdotto il Certificato di proprietà digitale (CDPD). E che quindi **i motivi di illegittimità indicati dal TAR, dunque, sono a tutt'oggi validi:** il CDPD realizzato da ACI è incongruente con il quadro normativo, segnatamente con l'art. 10 del D.M. 514/1992 e con gli articoli 93 e 94 del Codice della Strada, che tutti prevedono il rilascio del Certificato di proprietà al momento della prima iscrizione o di ogni altra successiva formalità riguardante il veicolo.

Nessuna pronuncia sulla legittimità del CDPD, che quindi resta illegittimo. **Oltretutto l'ordinanza sospende gli effetti della sentenza con una motivazione di mera opportunità e non sostanziale:** *"...ritenuta l'onerosità dell'esecuzione della sentenza impugnata e l'opportunità di mantenere la regolamentazione assunta dall'ACI fino alla decisione sul merito della causa"* così cita l'ordinanza del Consiglio di Stato.

Giova peraltro ricordare come il CDPD non realizzi alcun risparmio per gli Utenti, i quali continuano a pagare all'ACI/PRA gli stessi emolumenti di prima - 27 euro – comprensivi del costo dello stampato. Anzi la sua virtualizzazione e archiviazione da parte dell'Ente rende il Cdp per ciò stesso inutile, visto che i dati in esso contenuti altro non riproducono che, e parzialmente, quelli già presenti nel medesimo Pubblico Registro Automobilistico. Senza dimenticare che il CDPD viene superato dalla legge MADIA con l'introduzione del documento unico del veicolo, cioè la carta di circolazione di cui alla Direttiva UE 1999/37/ CE.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio stampa

EFFECI COMUNICAZIONE - www.effecicomunicazione.it - Twitter: @effecicomunica

Valeria Cecilia cell 335 651 6532 - v.cecilia@effecicomunicazione.net

Tel.: 0648913853 - Fax: 0648900041 - via Merulana, 247 - 00185 – Roma